

quanto strumento che consente al Dirigente, in caso di segnalate inadempienze, collegate all'azione amministrativa e/o contabile e/o penale, di esercitare il dovere d'intervento/denuncia alle competenti Autorità.

## Il terzo trauma

Ricevo copia dell'Ordinanza 3108, datata 23 febbraio 1998, e rimango allibito: **mai vista una cosa del genere.**

A parte il micidiale uso della lingua italiana ed errori di dattiloscrittura, nella **premessa** dell'ordinanza prendo atto di quattro commi che esulano dalla necessaria sequenza logica che conduce al dispositivo.

- Il primo comma richiama un'ordinanza senza chiarire se viene ad essere revocata e/o integrata. Alla luce del successivo dispositivo, attivando una diversa regolamentazione del parcheggio, è evidente che la richiamata ordinanza sia da revocare. Senza detta precisazione abbiamo **ben due ordinanze che disciplinano il parcheggio** dello stadio, ne consegue che le figure previste dall'art. 12 del Codice della Strada hanno il dovere di **elevare contravvenzioni come e più di prima**, stante anche la conferma dovuta alla permanenza di una segnaletica verticale (*ubicata su un traliccio*) che ricorda che il parcheggio è riservato alle sole autovetture.

Detto aspetto contribuisce a rendere veramente oneroso e improbo il lavoro di tanti pubblici dipendenti.

- Il secondo comma afferma che alcuni *autoveicoli ad uso speciale* sostano rispettando le dimensioni degli spazi di sosta.

Siamo alla presenza di **una stesura dove prevale la fantasia alla tecnica**, infatti, gli *stalli di sosta* (termine previsto dal Codice della Strada) sono definiti *spazi di sosta*.

Siamo alla presenza di una constatazione pleonastica, visto che un veicolo che rispetta la segnaletica orizzontale non dovrebbe essere oggetto di trattamento, e diventa utile allorché si passa al comma successivo.

- Il terzo comma dichiara la finalità dell'ordinanza che, in altre parole, è un intervento per consentire la sosta al maggior numero di veicoli, con particolare riferimento alle autovetture, nella piazza dello Stadio durante lo svolgimento delle partite di calcio.

Incredibile, tutta **l'istruttoria si esaurisce in una semplice e generica attesa.**

Chi ha redatto la premessa, non ha rilevato che un cittadino può recarsi allo stadio utilizzando il proprio autocarro, autocaravan, ecc., giacché lo stallo

di sosta che occupa è lo stesso che andrebbe a occupare servendosi di un'autovettura (*situazione confermata nel precedente comma*).

Alla luce di quanto detto, siamo alla presenza di un **Comune democratico che sceglie su quale veicolo i cittadini, residenti e non, possono raggiungere lo stadio.**

- Il quarto comma chiude l'istruttoria richiamando gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Incredibile, l'articolo 6 e 7 si sviluppano, ciascuno, in ben 15 punti (*il solo punto 4 dell'articolo 6 prevede sei lettere, vale a dire sei situazioni diverse per attivare limitazioni alla circolazione*), ma chi ha redatto l'ordinanza non ha trovato il tempo e/o le capacità per segnalare al cittadino destinatario della limitazione a quale punto/lettera deve la limitazione ai suoi diritti.

In una simile ottica, **citare genericamente degli articoli per limitare i diritti del cittadino**, il legislatore poteva fare a meno di perdere tempo elencando le situazioni possibili per consentire l'attivazione di una limitazione.

## Per concludere, prendo atto del dispositivo e di altri due incredibili commi.

- Il primo comma prevede il divieto di sosta agli autocarri (*autoveicolo di cui alla lettera d, punto 1, art. 54 del Codice della Strada*) per il Sabato e la Domenica, allorché il loro peso eccede le 2,5 tonnellate.

Incredibile, **nell'istruttoria non vi è alcun riferimento al peso dei veicoli, ma s'introduce uno specifico divieto.**

Vale l'occasione per ricordare che una limitazione alla massa dei veicoli può trovare giustificazione nelle caratteristiche strutturali della sede stradale (*una relazione tecnica che evidenzia che una strada non è in grado sostenere un determinato carico*) oppure può trovare giustificazione nel prevenire un inquinamento atmosferico e/o acustico stradale (*una relazione tecnica completa di un monitoraggio che dimostra un inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al transito di particolari veicoli*). Nel nostro caso, lo ripeto, è introdotta una limitazione di peso per la categoria autocarri senza alcuna premessa, attivando un'assurda e nuova discriminazione nell'ambito delle stesse famiglie che hanno un autocarro simile ma di peso diverso.

- Il secondo comma ha dell'allucinante poiché, anche se composto di soli cinque righe, richiede una lunga analisi. Per praticità di lettura procedo per punti.